Codice DB1426

D.D. 9 settembre 2013, n. 2049

Foresta Regionale "San Bernardino" - Concessione di due fabbricati siti in localita' Alpe Pogallo D'Ungiasca, comune di Cossogno (VB), ai Sigg. Poscia Onorino e Tamboloni Vittorina, per uso transitorio non residenziale. Introito Euro 227,00 - Cap. 30195/13. Cauzione Euro 70,00 - Cap. 68080/13. Impegno Cap. 479831/13.

Premesso che:

- i Sigg. Poscia Onorino (omissis) e Tamboloni Vittorina (omissis), entrambi domiciliati a San Bernardino Verbano (VB), Frazione Bieno, Via G. Marconi n° 2, con lettera pervenuta il 04.02.2013, prot. n° 9018/DB14.26, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di due fabbricati facenti parte della Foresta Regionale "San Bernardino", località Alpe Pogallo D'Ungiasca, comune di Cossogno (VB), distinti a catasto al foglio 7 mappale 539, per uso transitorio non residenziale, per la durata di anni 6 (sei) dal 01.08.2013 al 31.07.2019;
- la pubblicazioni presso:
- albo pretorio Comune di Cossogno (VB), richiesta del 07.02.2013, prot. n° 10545/DB14.26; non ha prodotto ulteriori istanze per l'utilizzo del predetto bene regionale;
- i concessionari hanno ottemperato a quanto richiesto nella nota del 23.07.2013, prot. n° 50327/DB14.26, firmando la concessione, producendo l'attestazione di versamento di canone per il periodo dal 01.08.2013 al 31.07.2014, per un importo di Euro 227,00 e cauzione, per un importo di Euro 70,00;
- l'atto di concessione, repertorio n° 1106 del 13.08.2013, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e i concessionari sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

– a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

 poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 01.08.2013 al 31.07.2019, al canone annuo di Euro 227,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;

tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01; visto l'art. 22 della L.R. 51/97; vista la L.R. 7/01;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare la concessione di due fabbricati facenti parte della Foresta Regionale "San Bernardino", località Alpe Pogallo D'Ungiasca, comune di Cossogno (VB), descritti in premessa, ai Sigg. Poscia Onorino e Tamboloni Vittorina, per uso transitorio non residenziale;

- 2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 01.08.2013 al 31.07.2019, al canone annuo di Euro 227,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.
- 3) di disporre in Euro 70,00 l'importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;
- 4) di prendere atto che l'importo di Euro 227,00 quale canone dovuto per il periodo dal 01.08.2013 al 31.07.2014, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte P.zza Castello n° 165 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2013, mentre l'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
- 5) l'importo cauzionale di Euro 70,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente postale n° 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte P.zza Castello n° 165 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2013;

la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta dei concessionari, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Dirigente Francesco Caruso.

Allegato



Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE DI DUE FABBRICATI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "SAN BERNARDINO", SITI IN LOCALITA' ALPE POGALLO D'UNGIASCA, COMUNE DI COSSOGNO (VB), AI SIGG. POSCIA ONORINO E TAMBOLONI VITTORINA, PER USO TRANSITORIO NON RESIDENZIALE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

CONCEDE

ai Sigg. Poscia Onorino (omissis), e Tamboloni Vittorina (omissis), entrambi domiciliati ai fini del presente contratto a San Bernardino Verbano (VB), Frazione Bieno, Via G. Marconi nº 2, l'uso di due fabbricati facenti parte della Foresta Regionale "San Bernardino", siti in località Alpe Pogallo D'Ungiasca, comune di Cossogno (VB), distinti a catasto al foglio 7 mappale 539, come da cartografia in allegato, per uso transitorio non residenziale.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.08.2013 al 31.07.2019, ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che

verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario. Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 227,00, da corrispondersi in un unica soluzione anticipata. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; ai fini del calcolo vengono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel penultimo mese prima della scadenza. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. I concessionari hanno costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 20 della L.R. n° 8 del 23.01.1984 di Euro 70,00, ad integrazione di quelli precedentemente di Euro 6,46, in relazione al contratto rep. n° 6459 del 01.08.1996, di Euro 23,50, in relazione al contratto rep. n° 820 del 19.04.2001 e di Euro 14,00, in relazione al contratto rep. n° 976 del 07.06.2007.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei

concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato ai concessionari cedere la presente concessione, in tutto o in parte, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l'assenso scritto dell'Ente Concedente, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - I concessionari s'impegnano a tenere completamente sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al fabbricato dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione i concessionari dovranno restituire il bene in buono stato di conservazione e manutenzione, riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'immobile a cura e spese dei concessionari.

Analogo diritto spetta alla Regione Piemonte nelle ipotesi di rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonchè a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste dagli artt. 4-5-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI